

ALLEGATO **"A"** dell'atto n. **21782** di raccolta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE GIGI GHIROTTI MACERATA ODV"

Articolo 1

Denominazione

L' "ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE GIGI GHIROTTI MACERATA ONLUS"
in conseguenza all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore (RUNTS), istituito ai sensi del D.lgs 3
luglio 2017, n. 117 (codice Terzo Settore) e successive
modifiche e integrazioni, assume la denominazione
"ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE GIGI GHIROTTI MACERATA ODV"

Articolo 2

Sede e Durata

La sede dell'Associazione è fissata nel comune di Macerata.
Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non
costituiscono modificazioni dello statuto.
L'Associazione ha la facoltà di attivare nuclei operativi in
altre località della Regione Marche, secondo le necessità
occorrenti per il perseguimento degli scopi di cui
all'articolo 3.
L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3

Scopi e finalità

Scopi dell'Associazione sono quelli di:

- a) promuovere la conoscenza e la diffusione delle possibilità di aiuto e di cura in ambito domiciliare;
- b) promuovere la diffusione e l'applicazione delle cure palliative come risposta globale e individualizzata ai bisogni del malato e della famiglia, in merito all'esperienza di cura della fase terminale della malattia.
- c) favorire il reinserimento e la permanenza al loro domicilio delle persone sofferenti, malate sia negli stadi avanzati di malattia che nella fase terminale della loro vita, assicurando ad esse ed ai loro familiari la necessaria cura ed assistenza;
- d) promuovere la tutela dei diritti, la qualità e la dignità della vita delle persone, malate sia negli stadi avanzati di malattia che nella fase terminale della loro esistenza;
- e) favorire la formazione permanente e l'aggiornamento professionale degli operatori nel campo delle cure domiciliari e delle cure palliative.

Per il migliore raggiungimento degli scopi di cui sopra, l'Associazione può costituire commissioni o comitati scientifici e/o culturali.

L'Associazione è apolitica e aconfessionale e si configura

come organizzazione senza fini di lucro di utilità, solidarietà e di promozione sociale.

Articolo 4

Attività

Per conseguire il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 3, l'Associazione si propone di:

- a) organizzare corsi di formazione, seminari, dibattiti e manifestazioni pubbliche a carattere culturale e/o scientifico;
- b) curare l'edizione di pubblicazioni anche a carattere periodico, tra le quali il notiziario dell'Associazione;
- c) fornire consulenze e costituire un centro di riferimento e documentazione sulle cure domiciliari, le cure palliative ed i temi etici e giuridici di tutela dei diritti della persona;
- d) costituire un polo coordinato di aggregazione tra le istituzioni sanitarie e sociali presenti a livello territoriale, le rispettive figure professionali, il volontariato, al fine di fornire una risposta unitaria, globale e individualizzata all'assistito e alla sua famiglia in relazione allo stato clinico e ai loro bisogni fisici, psicologici, sociali e spirituali;
- e) soddisfare i bisogni di salute dell'assistito e della sua famiglia attraverso il mantenimento del miglior stato di

salute possibile, la prevenzione delle malattie, gli interventi diagnostici, terapeutici, assistenziali, palliativi e riabilitativi, da attuare principalmente al domicilio degli utenti;

f) sviluppare e partecipare a programmi di ricerca nell'ambito delle cure domiciliari;

g) instaurare relazioni di cooperazione con organizzazioni affini, sia nazionali che internazionali, cointeressate ai medesimi scopi;

h) collaborare alla istituzione, organizzazione e/o gestione di strutture sanitarie o assistenziali preposte in particolare all'assistenza delle persone nella fase terminale della loro vita;

i) coordinare l'attività dei volontari per venire incontro alle necessità psicologiche e sociali dei malati e delle famiglie, offrendo conforto e sostegno in ambito domiciliare ed in hospice;

l) coordinare e promuovere le attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o mediante la cessione di beni o erogazioni di servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità

trasparenza e correttezza dei rapporti con i sostenitori e il pubblico;

m) organizzare attività culturali per la visibilità dell'associazione sul territorio, promuovendo convegni, iniziative ed eventi coerenti con le finalità dall'Associazione anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

Le attività dell'Associazione sono svolte in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati non potrà mai eccedere il limite di cui all'articolo 33, primo comma, del D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione opera all'interno della Regione Marche.

Attività diverse

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 6

Valori, principi e norme di riferimento

Nel perseguire gli scopi e le finalità dell'Associazione, tutti gli associati agiscono in modo che l'operato da essi svolto, sia questo di natura concettuale, relazionale, organizzativa o tecnica, dimostri la loro chiara adesione ai principi enunciati nei seguenti documenti:

- a) "Dichiarazione universale dei diritti dell',uomo" (O.N.U., 10/12/1948)
- b) "Pacem in terris" (lettera enciclica di S.S. Giovanni XXIII,-11/4/1963)
- c) "Dichiarazione dei diritti del fanciullo" (O.N.U., 9/11/1959)
- d) "I diritti del malato" (Associazione degli Ospedali Americani, 6/2/1973)
- e) "Diritti dei malati e dei morenti" (Assemblea

parlamentare del Consiglio d'Europa, 29/1/1976)

f) "Carta del malato utente dell'ospedale" (Comitato ospedaliero della Comunità Economica Europea, 6/5/1979)

g) "Parere per una carta europea dei diritti del paziente" (Parlamento Europeo, 16/1/1980);

h) "30 diritti del cittadino" (Movimento federativo democratico, 982);

i) "Dichiarazione di Cos" (Ecole Dispersée de Sante Européenne, 25/10/1992)

l) direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994: "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", (G.U. 22/2/1994 n. 43)

m) decreto 31 marzo 1994: "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", (G.U. 28/6/1994 n. 149).

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ha la facoltà di deliberare l'inserimento di altri documenti nazionali o internazionali nel presente articolo 5, che siano anch'essi permeati dalla sensibilità verso i diritti della persona e rappresentino una evoluzione positiva nella riesamina e nella concretizzazione della ricerca dei più alti valori dell'esistenza umana.

Ogni associato professionista è inoltre tenuto all'obbligo dell'osservanza delle norme deontologiche della propria

Professione. I rispettivi Ordini e Collegi professionali hanno potere di controllo sui propri iscritti, secondo la Legge n. 175 del 5/2/1992.

Articolo 7

Gli associati - Procedure di ammissione ed esclusione

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati, tutti volontari, hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative.

Per l'ammissione è infatti richiesta la disponibilità a fornire prestazioni personali nell'attività dell'associazione

ovvero dei suoi servizi, condividendo esclusivamente lo spirito solidaristico dell'Associazione; le prestazioni degli associati saranno sempre a titolo gratuito.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

661805379Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.661805379mmonica-masonPrevisione facoltativa che discende dalla presenza nella compagine associativa di organizzazioni di volontariato. Il numero degli enti del terzo settore o senza scopo di lucro non deve superare il 50% del numero delle associazioni di volontariato. Previsione che comporta la definizione di criteri di funzionamento che consentano un corretto esercizio dei diritti delle diverse

tipologie di associati.

L'aspirante associato deve presentare domanda di ammissione su apposito modulo, contenente tra l'altro la dichiarazione di disponibilità di cui sopra, necessaria per esprimere il giudizio di ammissibilità.

La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento della richiesta da parte dell'Organo di Amministrazione con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

L'ammissione ad associato comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Articolo 8

Recesso ed esclusione degli associati

Si perde la qualità di associato:

a) per dimissione spontanea, che deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha valore dalla data di ricevimento;

- b) per decesso dell'associato;
- c) per esclusione, deliberata con decisione insindacabile dai due terzi del Consiglio Direttivo (escludendo dall'adunanza il socio esaminato), in caso di comportamento non consono o lesivo:
 - della dignità o degli scopi dell'Associazione;
 - dei principi, dei valori o delle norme di riferimento di cui all'articolo 5;
 - del codice deontologico della rispettiva professione (sentito il parere dell'Ordine o Collegio in causa);
- d) per omissione del versamento della quota associativa annuale, con decorrenza dell'anno successivo a quello non versato.

L'esclusione avviene in modo automatico, nell'istante stesso in cui dovesse instaurarsi tra l'Associazione e l'associato un rapporto di lavoro o sorgere un qualsiasi altro rapporto a contenuto patrimoniale.

Articolo 9

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;

- essere informati sull'attività dell'associazione;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza dell'associazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta all'organo di amministrazione.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

Articolo 10

Volontari e assicurazione obbligatoria

L'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, né diretto né indiretto ed

esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario delle prestazioni.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117.

Articolo 11

Emblema

L'emblema dell'Associazione verrà adottato con delibera dell'assemblea degli associati e potrà comparire su

pubblicazioni, oggetti, insegne di proprietà dell'Associazione, come anche potrà fregiarsi dell'acronimo ODV.

Articolo 12

Patrimonio e mezzi e risorse economiche

Il patrimonio si compone di:

a) un Fondo di Dotazione del valore di Euro 15.000,00, che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo deve senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente statuto all'articolo 4.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale,

a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Le fonti di natura economica dalle quali l'Associazione trae e proprie risorse sono costituite da:

- a) le quote associative versate annualmente da tutti i soci;
- b) i contributi di privati;
- c) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di progetti specifici;
- d) i contributi di organismi internazionali;
- e) i contributi derivanti da donazioni, immobili, lasciti testamentali di persone ed Enti;
- f) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) ogni altro bene mobile o immobile, pervenuto all'Associazione a qualunque titolo e relative rendite;
- h) i proventi derivanti dalle attività di raccolta fondi;
- i) i proventi derivanti dalle attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117, e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 e dalla normativa vigente.

Quote sociali

La quota associativa annuale viene determinata dal Consiglio Direttivo al momento della sua prima riunione e può essere modificata annualmente con delibera del Consiglio stesso.

Articolo 14

Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati
- l'Organo di Amministrazione, denominato Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di Controllo
- il Revisore legale dei conti, nei casi previsti dalla Legge.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo e al Revisore Legale dei Conti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, in quanto la partecipazione agli Organi dell'Associazione e l'assunzione delle cariche è a titolo gratuito.

Articolo 15

Assemblea

a) Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente, mediante comunicazione agli associati iscritti indicante data, ora, luogo ordine del giorno della riunione, da effettuarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

b) Svolgimento

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e

garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato.

Il Presidente dell'assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta

nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

c)Maggioranze

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

In prima convocazione l'Assemblea si ritiene valida con la presenza, anche per delega, della metà degli associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione occorre la presenza di un terzo degli associati aventi diritti al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.

d) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione

dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ogni associato avente diritto al voto potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ciascun associato può essere portatore di non più di tre deleghe.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

e) Funzioni

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità. La convocazione può inoltre avvenire su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati iscritti, in tal caso il presidente vi provvede entro un mese dall'inoltro della richiesta.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo;
- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge eventualmente i membri dell'Organo di Controllo e di

Revisione;

- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
- delibera su ogni altra questione ad essa sottoposta dagli organi associativi.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Articolo 16

Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.

a) Funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. Al Consiglio spettano

tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, senza eccezioni di sorta.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli Associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di

Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, stabilendo i limiti della delega.

b) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da tre ad undici determinato dall'assemblea in sede di nomina.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata e sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività

istituzionali;

- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Nel caso di cessazione dalla carica di un consigliere nell'arco del triennio, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione. I Consiglieri, così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

c) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli articoli. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile².

Si applica in ogni caso il disposto dell'articolo 2475-ter del codice civile.

Articolo 17

Incarichi e funzioni

Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Segretario generale ed il Tesoriere.

Il presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in ogni grado e tipo di giurisdizione;
- b) detiene la firma sociale e, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, può delegarla ad altri componenti del Consiglio stesso;
- c) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Per motivi urgenti può esercitare tutti

i poteri del Consiglio al quale sottopone, per la successiva ratifica, gli atti così compiuti. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Al Segretario generale competono le seguenti funzioni:

a) su delega del presidente e con l'approvazione del Consiglio Direttivo può essergli conferita la firma sociale;

b) su delega del Consiglio possono essergli devoluti i poteri dell'ordinaria amministrazione, tra i quali:

- coadiuva il presidente ed è responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo, che sottoscrive unitamente al presidente;
- controlla gli adempimenti delle diverse incombenze connesse alla vita dell'Associazione;
- coadiuva il Presidente nei rapporti dell'Associazione con gli Enti e gli uffici pubblici e privati;
- coordina e armonizza l'operato dei diversi organi;
- dirige ed organizza l'amministrazione dell'Associazione con funzioni prevalentemente tecnico-operative.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei libri contabili e redige il bilancio; per l'esercizio di questa attività può avvalersi, previa autorizzazione scritta del consiglio, della consulenza di persone esterne di provata competenza.

Articolo 18

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente di sua iniziativa almeno quattro volte l'anno o su richiesta scritta del segretario generale o di due altri membri. Il presidente comunica ai consiglieri la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione almeno sei giorni prima di quello fissato per l'incontro. Nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno quarantotto ore.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei suoi membri; un consigliere può rappresentare per delega scritta solo un altro consigliere.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'eventuale Organo di Controllo.

Le riunioni sono presiedute dal presidente, o, in sua assenza, dal vicepresidente, o, in sua assenza, dal segretario generale; le deliberazioni sono prese a maggioranza e sottoscritte dai presenti su apposito verbale.

In caso di parità di votazione prevale il voto del presidente.

Sono valide le deliberazioni, ancorché non assunte in riunione, se sottoscritte da tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con

modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

Articolo 19

Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in

sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 codice civile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 21

Commissioni e comitati

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare commissioni di studio e di ricerca, nonché comitati scientifici, organizzativi e d'onore, con funzioni di consulenza, promozione culturale, formazione professionale, analisi e verifica qualitativa dell'operato svolto dall'Associazione a garanzia per gli assistiti.

I membri di ogni commissione o comitato saranno scelti dal Consiglio Direttivo tra persone anche estranee all'Associazione di comprovata competenza e capacità, nominando per ciascuna un presidente al quale affidare la responsabilità del progetto di lavoro.

Il Consiglio ha la facoltà di determinare finalità, termini ed emolumenti per l'operato svolto dalle commissioni e dai

comitati.

Articolo 22

Esercizio economico e bilancio di esercizio

L'esercizio economico dell'Associazione coincide con l'anno solare. Alla chiusura di ogni esercizio, nei termini di legge, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge.

Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 177.

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.

L'Associazione si obbliga ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 23

Scioglimento dell'Associazione

In caso di estinzione dell'Associazione per i casi previsti dalla Legge o di scioglimento volontario il patrimonio rimanente sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Articolo 24

Norma di rinvio

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale, della disciplina vigente e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia.

F.to: PROPERZI Isabella.

F.to: Maria Amelia SALVI, notaio.

**Copia su supporto informatico conforme
all'originale analogico, ai sensi dell'art 22 del
C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N..**

MACERATA, 21 febbraio 2023.